Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 24 marzo 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 75 DEL 24 MARZO 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione effettuata il 16 marzo 1964 delle obbligazioni a premi Serie speciali 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (4,50 % E.L.F.E.R.) - Terza emissione, 5 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (5 % E.L.F.E.R.) - Quarta emissione.

(2877)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 16 dicembre 1963 registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1964, registro n. 21, Difesa-Esercito, foglio n. 261

PENSABENE Domenico, da Gallico (Reggio Calabria), classe 1887, distretto Reggio Calabria, soldato in congedo. — Gli è ripristinata dal 20 maggio 1963 la medaglia d'argento al valor militare concessagli con decreto luogotenenziale 5 maggio 1918 e successivamente perduta con notificazione inserita nel Bollettino ufficiale 1933, dispensa 54, pag. 2582.

(2585)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2377.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1963, n. 1534;

Rivedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 36, relativo alle modalità del corso di laurea in Economia e commercio, è abrogato e sostituito dal seguente:

La dissertazione scritta per l'esame di laurea può concernere qualunque materia elencata nell'art. 34 ad eccezione delle lingue. Essa dovrà essere depositata in segreteria, in quattro copie a stampa o dattilografate, venti giorni prima dei relativi esami.

L'esame deve essere integrato dalla discussione di un argomento scelto, con l'approvazione del professore della disciplina, nella predetta materia.

Per la scelta dell'argomento della dissertazione scritta e della tesi orale, gli insegnamenti sono distinti in cinque gruppi:

Economico-statistico, professionale, amministrativo, bancario-assicurativo, tecnico industriale; i due argomenti dovranno essere scelti nello stesso gruppo.

Gruppo economico-statistico: Economia politica, Geografia economica, Storia economica, Statistica, Scienza delle finanze e diritto finanziario, Economia e politica agraria, Politica economica e finanziaria, Economia matematica, Economia monetaria e creditizia, Econometria, Economia internazionale, Statistica economica, Storia del pensiero economico, Economia dei trasporti, Demografia, Economia agraria comparata.

Gruppo amministrativo: Ragioneria generale ed applicata, Tecnica industriale e commerciale, Tecnica bancaria e professionale, Organizzazione e direzione aziendale, Tecnica amministrativa e Ragioneria delle aziende pubbliche.

Gruppo professionale: Istituzioni di diritto privato, Istituzioni di diritto pubblico, Ragioneria generale ed applicata, Diritto commerciale, Diritto del lavoro, Diritto tributario, Organizzazione e direzione aziendale, Diritto processuale civile, Diritto amministrativo, tecnica del commercio internazionale.

Gruppo bancario-assicurativo: Matematica generale, Ragioneria generale ed applicata, Matematica finanziaria, Tecnica bancaria e professionale, Statistica assicurativa, Economia monetaria e creditizia, Organizzazione e direzione aziendale, Tecnica del commercio internazionale, Diritto internazionale, Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche.

Gruppo tecnico industriale: Merceologia, Ragioneria generale ed applicata, Statistica, Tecnica industriale e commerciale, Ricerca operativa, Sociologia, Tecnologia dei cicli produttivi, Tecnica delle ricerche di mercato, Organizzazione e direzione aziendale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 31 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1964, n. **110**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 16. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di:

17) Organizzazione internazionale.

Dopo l'art. 206, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Odontoiatria e stomatologia.

Scuola di specializzazione in Odontoiatria e stomatologia

Art. 207. — E' istituita la Scuola di specializzazione in Odontoiatria e stomatologia.

La Scuola è sottoposta alle regolamentazioni generali fissate dallo statuto delle Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma.

Art. 208. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in Odontoiatria e stomatologia è di 2 anni.

Sono ammessi alla Scuola i laureati in Medicina e chirurgia e l'iscrizione per ogni anno accademico è limitata a quindici allievi.

Art. 209. — Le materie di insegnamento sono così ripartite:

1° *anno*:

1) Embriologia, Anatomia, Istologia e Fisiologia orale;
2) Anatomia e istologia patologica;
3) Microbiologia e igiene orale;
4) Patologia speciale e semeiotica della bocca e dei denti;
5) Chirurgia orale-dentale e anestesiologia;
6) Odontoiatria conservatrice;
7) Ortognatodonzia (I);
8) Protesi fissa e odontotecnica (I);
9) Protesi mobile e odontotecnica (I);
10) Radiologia dentale.

2° *anno*:

1) Clinica stomatologica;
2) Odontoiatria conservatrice;
3) Ortognatodonzia (II);
4) Protesi fissa e odontotecnica (II);
5) Protesi mobile e odontotecnica (II);
6) Chirurgia Maxillo-facciale;
7) Parodontologia;
8) Radiologia stomatologica.

Art. 210. — Durante gli anni del corso saranno tenute anche lezioni e conferenze di carattere complementare su argomenti di Medicina e chirurgia generale, di Pediatria, di Dermatologia, di Otorinolaringoiatria, di Oculistica, di Medicina legale, ecc.

L'insegnamento teorico sarà integrato da esercitazioni pratiche delle varie discipline.

Art. 211. — Alla fine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno sostenere un'esame di profitto teorico e pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento.

Art. 212. — Per il conseguimento del diploma di specialista in Odontoiatria e stomatologia l'allievo dovrà

presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento della specialità e superare una prova tecnica dinnanzi alla apposita Commissione.

Art. 213. — Gli iscritti, durante i due anni di corso, hanno l'obbligo della frequenza a tutti gli insegnamenti teorici e pratici impartiti, nonchè agli internati stabiliti dal direttore.

Art. 214. — Gli insegnanti della Scuola sono scelti fra i docenti del corso di laurea in Medicina e chirurgia. Per taluni particolari insegnamenti il direttore della Scuola può avvalersi di docenti di altra Facoltà o di esperti nella materia.

Di uno stesso insegnamento genericamente indicato nell'elenco di cui all'art. 209 possono venire incaricati più docenti aventi specifica competenza nelle diverse parti del programma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1964
Atti del Governo, registro n. 182, *foglio n.* 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1964, n. **111**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

16) Diritto tributario;
17) Teoria generale del diritto.

Art. 59, relativo alla propedeuticità del corso di laurea in Farmacia è modificato nel senso che è abrogato al secondo comma la propedeuticità per l'iscrizione ai corsi e agli esami dell'insegnamento di « Istituzioni di matematiche » nei riguardi dell'insegnamento di « Chimica fisica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1964
Atti del Governo, registro n. 182, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1963.

Rinnovazione della Commissione di cui all'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1959, registro n. 2, foglio n. 165, con il quale è stata costituita la Commissione prevista dall'art. 14 della predetta legge;

Considerato che la Commissione predetta ha compiuto il quadriennio di carica previsto dal citato articolo 14 e che, pertanto, occorre provvedere alla sua rinnovazione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione prevista dall'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è presieduta dal Ministro per l'industria ed il commercio o, in caso di assenza o impedimento, dal dott. Guido Giorgi, quale suo delegato.

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 1 è ripartita in tre sezioni, rispettivamente competenti in materia di commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

La I sezione è così composta:

Gambelli dott. Enrico, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

De Nardo dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Lucca dott. Michele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Geiringer dott. Eugenio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura;

Palma dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Francioni dott. Rodolfo, in rappresentanza dei Comuni;

Capritti avv. Stelvio e Piancastelli dott. Ezio, in rappresentanza delle cooperative;

Frattari dott. Ettore e Vannicola dott. Paolo, in rappresentanza dei produttori agricoli;

Fabbri Aldo e Leone rag. Gennaro, in rappresentanza dei commercianti dei prodotti ortofrutticoli;

Sgorbati rag. Lanfranco, in rappresentanza degli industriali che provvedono alla conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli.

La II sezione è così composta:

Guasco dott. Ottavio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Berretta dott. Giacomo, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Mini dott. Raffaele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cobre dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Savi prof. Paolo, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Amendola dott. Luigi, in rappresentanza dei Comuni;

Menghi avv. Vincenzo e Bergamaschi Argirio, in rappresentanza delle cooperative;

Brogini dott. Giuseppe, Menapace dott. Giovanni e Barbato dott. Rodolfo, in rappresentanza degli allevatori;

Galliani Pedro e Restani dott. Giuseppe, in rappresentanza dei commercianti di carni;

Boccalatte Salvatore, in rappresentanza degli industriali che provvedono alla lavorazione delle carni.

La III Sezione è così composta:

Cappelli dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Giannitrapani dott. Umberto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Quaratino dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gaggi dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Grimaldi dott. Ubaldo, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Zeetti dott. Raffaello, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Caparrini Angelo, in rappresentanza dei Comuni;

Compiani Giuseppe e Giovannoni dott. Giuliano, in rappresentanza delle cooperative;

Bellini Luigi, Poli rag. Giuseppe e Tontini Ottone, in rappresentanza dei produttori ittici;

Giolfo Nicola e Barbani Cesare, in rappresentanza dei commercianti di prodotti ittici;

Giordano dott. Arturo, in rappresentanza degli industriali che provvedono alla lavorazione dei prodotti ittici;

Art. 3.

Partecipano ai lavori della Commissione in qualità di esperti i signori:

Belli avv. Giuseppe, Attili dott. Leonida, Folena dott. Luigi, Gavelli dott. Serafino, Martelli ing. Pericle, Ferrari dott. Giuseppe, Baldinelli dott. Calisto, Picozzi dott. Giacomo e Campanella col. Francesco.

Art. 4.

I membri e gli esperti della Commissione costituita con il presente decreto durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 5.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate dal dott. Alessandro Rapino.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1963

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MATTARELLA

Il Ministro per la marina mercantile
DOMINEDÒ

Il Ministro per la sanità
JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1964
Registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 375

(2669)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1963.

Autorizzazione al comune di Monte Sant'Angelo a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare in data 24 marzo 1962, n. 18 del comune di Monte Sant'Angelo;

Vista la decisione 19 giugno 1962 della Giunta provinciale amministrativa di Foggia che approva la deliberazione di cui innanzi, riguardante l'assunzione del mutuo occorrente per la costruzione della nuova sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Ritenuta la necessità di costruire in Monte Sant'Angelo nuovi locali da adibire a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato e approvato a firma degli ingegneri Aldo Perillo e Ferdinando Longo, il comune di Monte Sant'Angelo è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e pre-

stiti un mutuo di L. 23.700.000 (ventitremilionisettecentomila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Monte Sant'Angelo un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 2.296.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 23.700.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1963-1964.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente e irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Monte Sant'Angelo, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO
Il Ministro per l'interno
RUMOR
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1964
Registro n. 26 Grazia e giustizia, foglio n. 103. — GALLUCCI

(2591)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1964.
Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1961 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Roma e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico

E' ricostituita, nella provincia di Roma presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Pistone dott. Aristide, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Ciavatta dott. Corrado, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Pisani geom. Spartaco, rappresentante del Genio civile;

Di Benedetto dott. Clinio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Mancini dott. Camillo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Carra Giulio, Ciucci Benito, Pintossi Angelo, Morra Giuseppe, Fredda Alberto, Galli dott. Fedele e Bigi Ferruccio, rappresentanti dei lavoratori;

Capriata Corrado, Sanguigni geom. Lamberto, Lironcurti dott. Mario e De Cunto dott. Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Liguori Alfonso, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1964

Il Ministro: Bosco

(2693)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1964.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro, n. 5042/29568 datata 16 novembre 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito presso altra sede — il dott. Fiore Ugo, membro della citata Commissione in rappresentanza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con il dottor Pelaggi Luca;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Pelaggi Luca è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale della agricoltura, in sostituzione del dott. Fiore Ugo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1964

Il Ministro: Bosco

(2697)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1964.

Norme sull'impiego delle macchine elettriche bollatrici per la corresponsione dell'imposta di bollo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 della legge 24 gennaio 1962, n. 22, concernente l'impiego di macchine elettriche bollatrici per la corresponsione dell'imposta di bollo da parte di enti pubblici, società per azioni ed a responsabilità limitata, aziende ed istituti di credito ed altri soggetti.

Visto il proprio decreto 30 giugno 1962, che determina le caratteristiche tecniche delle macchine anzidette;

Ritenuta l'opportunità di fissare ulteriori norme per l'impiego delle macchine elettriche bollatrici;

Decreta:

Art. 1.

Le ditte autorizzate a vendere o a dare in locazione macchine elettriche bollatrici hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico progressivamente numerato e bollato in ogni foglio dall'Ufficio del registro prima dell'uso.

L'Ufficio del registro deve dichiarare nell'ultima pagina del registro il numero dei fogli che lo compongono.

Sul registro devono essere registrate tutte le macchine, compresi i relativi clichè, con l'annotazione del numero di matricola e, in caso di vendita o di locazione, di ogni elemento atto ad identificare il compratore o il locatario.

Il registro, da conservarsi per un periodo di cinque anni, deve essere esibito, ad ogni richiesta, agli organi cui è demandato l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie.

Art. 2.

Le macchine elettriche bollatrici, prima dell'impiego, devono essere immatricolate dall'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Milano.

L'immatricolazione avviene mediante incisione, a cura del fornitore, di una lettera distintiva e di un numero d'ordine progressivo all'esterno del telaio della macchina.

La lettera distintiva varia secondo la marca ed il modello della macchina; la serie dei numeri d'immatricolazione è unica per qualsiasi tipo di macchina e comincia dal n. 1001.

All'atto della richiesta di immatricolazione il fornitore è tenuto a presentare all'Ispettorato anzidetto copia della fattura emessa o del contratto di vendita ovvero di locazione della macchina.

Art. 3.

La leggenda dell'impronta deve recare:

1) l'indicazione in cifre, racchiusa nel punzone di Stato dell'imposta assolta;

2) il nominativo o la ragione sociale dell'utente e la località ove è impiegata la macchina;

3) la lettera distintiva e il numero di immatricolazione della macchina;

4) la data e, in cinque cifre, il numero d'ordine della bollazione;

5) l'Ufficio del registro cui è demandata la riscossione dell'imposta;

6) l'Intendenza di finanza che ha concesso l'autorizzazione e gli estremi di questa.

Art. 4.

Il provvedimento di autorizzazione ad utilizzare una macchina bollatrice stabilisce l'entità della cauzione che deve essere prestata dall'utente; il suo ammontare deve essere pari ad un quarto della somma per la quale la macchina viene calibrata, con il minimo di lire cinquantamila.

Le Amministrazioni pubbliche e le Aziende di credito sono dispensate dal prestare cauzione.

La garanzia è costituita presso la Cassa depositi e prestiti, sia in numerario, sia in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, ed equiparati.

La garanzia può essere costituita da fidejussione prestata da una delle Aziende di credito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, numero 635.

Per la mancata esecuzione degli obblighi derivanti all'utente dall'impiego delle macchine elettriche bollatrici, l'intendente di finanza, qualora non abbia avuto effetto l'ingiunzione promossa contro il debitore, provvede per l'incameramento della cauzione in numerario sino a concorrenza del credito erariale e per la vendita al prezzo di borsa dei titoli depositati. L'eventuale eccedenza sul ricavato della vendita è rimborsata all'avente diritto.

Qualora la cauzione si rilevasse insufficiente, per il recupero coattivo della differenza, si procederà a carico del debitore nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Gli utenti hanno l'obbligo di tenere, per ciascuna macchina, un registro delle bollazioni progressivamente numerate e bollato in ogni foglio dall'Ufficio del registro prima dell'uso.

L'Ufficio del registro deve dichiarare nell'ultima pagina del registro il numero dei fogli che lo compongono.

Sul registro devono essere annotate giornalmente:

1) l'ammontare e il numero d'ordine dell'ultima bollazione;

2) l'ammontare registrato dai contatori totalizzatori;

3) qualsiasi difetto di funzionamento della macchina.

Qualora non si sia proceduto ad alcuna bollazione, se ne farà menzione nel registro.

E' fatto obbligo agli utenti di restituire all'Ufficio del registro competente entro tre giorni dalla estrazione dalla macchina le striscie registratrici ed i cartoncini di bollazione utilizzati.

Art. 6.

La bollazione deve essere effettuata su carta portante l'indicazione del nome e della sede del soggetto autorizzato all'impiego della macchina elettrica bollatrice.

E' consentita la bollazione di formulari in bianco a condizione che essi contengano l'indicazione del nome e della sede dell'utente.

Sugli atti di cui all'art. 24 della tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, deve essere applicato, a lato dell'impronta del punzone della macchina elettrica bollatrice, il timbro a calendario dell'Ufficio del registro o della Dogana con l'osservanza delle norme marginali al detto articolo della tariffa.

Analogo adempimento deve effettuarsi per le fatture emesse in dipendenza di vendita di merci estere esi-

stenti all'estero considerate dall'art. 17, ultimo comma, della legge 18 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Per le bollette doganali comunque girate a terzi per il trasferimento del diritto di restituzione d'imposta, previste dall'art. 29, lettera *b*) della citata tariffa, la bollazione a mezzo di macchine elettriche bollatrici è consentita purchè l'ammontare della imposta dovuta non superi il limite massimo di lire diecimila stabilito dall'art. 1, terzo comma, della legge 24 gennaio 1962, n. 22, per le cambiali e gli altri effetti di commercio.

Art. 7.

Gli atti, i documenti e i registri relativi all'utilizzazione della macchina, dei quali è obbligatoria la tenuta, devono essere conservati dall'utente per un periodo di cinque anni.

Art. 8.

La bollazione a mezzo di macchina è consentita sino a concorrenza della somma versata dall'utente e deve essere effettuata esclusivamente con l'impiego dei prescritti cartoncini di controllo rilasciati dall'Ufficio del registro in rapporto alla somma stessa.

La bollazione oltre il limite predetto, avvenuta per supero meccanico, è tollerata per l'ultima battuta della macchina bollatrice.

Art. 9.

Gli atti bollati a mezzo di macchine elettriche in difformità alle prescrizioni di cui al presente decreto sono ritenuti sprovvisti di bollo ad ogni effetto di legge.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

(2729)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1964.

Autorizzazione della « V Mostra-mercato regionale dell'artigianato artistico » da tenersi in Sulmona dal 20 luglio al 20 agosto 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata per l'organizzazione della « V Mostra-mercato regionale dell'artigianato artistico »;

Decreta:

E' autorizzata la « V Mostra-mercato regionale dell'artigianato artistico » da tenersi in Sulmona dal 20 luglio al 20 agosto 1964 con carattere interprovinciale.

Roma, addì 29 febbraio 1964

Il Ministro: MEDICI

(2703)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento di diploma di benemerenza

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito alla rag. Vincenza Criscuoli il diploma di benemerenza di 1° grado, per la particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(2691)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caltabellotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1964, il comune di Caltabellotta (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.769.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2762)

Autorizzazione al comune di Campobello di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1964, il comune di Campobello di Licata (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.518.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2763)

Autorizzazione al comune di Cianciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1964, il comune di Cianciana (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2764)

Autorizzazione al comune di Comitini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1964, il comune di Comitini (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2765)

Autorizzazione al comune di San Felice a Cancello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1964, il comune di San Felice a Cancello (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.168.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2647)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale di Castellana Grotte (Bari), ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Bari, numero 59066-Div. 2ª, del 23 ottobre 1963, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Castellana Grotte, è autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 430.000 in titoli di Stato fatta dal prof. Michele Viterbo per atto 18 maggio 1963, n. 27377 di repertorio del notaio Di Mauro Nicola Domenico, al fine di incrementare il capitale sociale del premio di studio « Silvia Viterbo ».

(2738)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « Petrocchi » di Roma, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Roma, numero 11002 Gab., del 23 luglio 1963, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Petrocchi » di Roma, è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 500.000 in buoni del Tesoro, disposta dal personale e dagli alunni della Scuola per atto 16 ottobre 1962, n. 8252 del notaio Vincenzo Carosi di Roma, con l'onere, da parte dell'ente donatario, di istituire con il ricavato della rendita, un premio di studio annuale da intitolarsi al nome della professoressa Maria Sofia Cristofani.

(2739)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « Virgilio » di Cremona, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Cremona, numero 23306 Div. II, del 21 agosto 1963, il presidente della Cassa scolastica della Scuola media statale « Virgilio » di Cremona, è autorizzato ad accettare la donazione, disposta dalla professoressa Elvira Fezzi, anche a nome di altri familiari, di L. 250.000 in contanti, da destinare alla istituzione, col reddito del capitale, di un premio di studio annuale, intitolato alla professoressa Cattani Darinka già titolare di matematica nella scuola stessa, alle condizioni stabilite con deliberazione n. 1 in data 25 maggio 1963.

(2740)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « G. B. Gandino » di Bologna, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna, numero 3056 Div. 1ª-1-14-4 del 24 giugno 1963, la professoressa Lia Fenici Piazza, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. B. Gandino » di Bologna, è autorizzata ad accettare, in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente il legato disposto dalla professoressa Aldina Baccolini con atto del notaio dott. Guido Bertagni in data 3 maggio 1962, n. 16055 di repertorio, costituito da beni mobili dell'importo di circa lire 3.000.000 (tre milioni) per istituire una o più borse di studio per alunni od alunni meritevoli e bisognosi secondo la volontà del « de cuius ».

(2741)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

Corso dei cambi del 23 marzo 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,92	624,85	624,89	624,85	624,90	624,90	624,85	624,90	624,90	624,90
$ Can.	578,29	578,25	578,50	578,20	577,25	578,41	578,25	574,95	578,50	578,50
Fr. Sv.	144,43	144,37	144,41	144,38	144,42	144,43	144,405	144,40	144,42	144,36
Kr. D.	90,57	90,58	90,60	90,62	90,50	90,59	90,60	90,32	90,59	90,55
Kr. N.	87,34	87,34	87,34	87,36	87,40	87,35	87,355	87 —	87,34	87,32
Kr. Sv.	121,64	121,40	121,40	121,39	121,50	121,63	121,40	121,30	121,62	121,45
Fol.	173,35	173,39	173,47	173,40	173,40	173,36	173,41	173 —	173,37	173,40
Fr. B.	12,54	12,543	12,545	12,544	12,5425	12,54	12,5440	12,49	12,54	12,54
Franco francese	127,53	127,52	127,55	127,525	127,55	127,52	127,525	127,42	127,51	127,50
Lst.	1748,83	1748,60	1749,075	1748,725	1748,50	1748,80	1748,70	1749,10	1748,83	1748,75
Dm. occ.	157,25	157,22	157,28	157,21	157,15	157,23	157,225	157,20	157,23	157,25
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,1775	24,185	24,05	24,19	24,184	24,12	24,18	24,19
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,80	21,90	21,80	21,80	21,72	21,80	21,80

Media dei titoli del 23 marzo 1964

Rendita 5 % 1935	108,675
Redimibile 3,50 % 1934	94,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	91,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,575
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,175

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 marzo 1964

1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	578,225
1 Franco svizzero	144,392
1 Corona danese	90,61
1 Corona norvegese	87,357
1 Corona svedese	121,395
1 Fiorino olandese	173,405
1 Franco belga	12,544
1 Franco francese	127,525
1 Lira sterlina	1748,712
1 Marco germanico	157,217
1 Scellino austriaco	24,184
1 Escudo Port.	21,80

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Le prove scritte del concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 12 ottobre 1963, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 20, 21 e 22 aprile 1964, con inizio alle ore 8,30.

(2871)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sedici posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Le prove scritte del concorso per esami a sedici posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 12 ottobre 1963, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 23 e 24 aprile 1964, con inizio alle ore 8,30.

(2759)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Rovigo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 15 ottobre 1963 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Rovigo;

Visto il decreto ministeriale in data 2 marzo 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del provvedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 ed 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Rovigo, nell'ordine appresso indicato:

1. Di Pilla dott. Giovannangelo . . . punti 84,05 su 132
2. Quadri dott. Luigi . . . » 81,85 »
3. Rossetti dott. Ermenegildo . . . » 81,34 »
4. Epifani dott. Francesco . . . . » 80,57 »
5. Zuanni dott. Federico . . . . » 78,92 »
6. Scolari Mario . . . . » 77,51 »
7. Pasqualis dott. Marcello . . . . » 77,42 »
8. Di Conza dott. Beniamino . . . . » 76,55 »
9. Mangano dott. Gaetano . . . . » 75,81 »
10. Silvano dott. Guido . . . . » 74,60 »
11. Aiello dott. Salvatore . . . » 72,29 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(2639)

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Capannori (Lucca).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 7 gennaio 1963, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Capannori;

Visto il decreto ministeriale in data 3 marzo 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 ed 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Capannori, nell'ordine appresso indicato:

1. Milella dott. Michele . . . . . . punti 81,22
2. Riccitiello dott. Ciro . . . . . . » 79,84
3. Righi dott. Giovanni . . . . » 78,20
4. Fanelli dott. Filippo . . . . . . » 78,11
5. Costanzo dott. Giuseppe . . . . . . » 77,45
6. Monaco dott. Settimio . . . . . . » 76,96
7. Paneblanco dott. Gaetano . . . . . » 76,50
8. Carlevaro dott. Oscar . . . . . . » 76,23
9. Bello dott. Pietro . . . . » 76,09
10. Pieschi dott. Antonio . . . . . . » 75,95
11. Martino dott. Francesco . . . . . . » 75,10
12. Lo Iacono dott. Domenico . . . . . » 75,00
13. Bertinetti dott. Mario . . . . . . » 74,97
14. Rabacchino dott. Ferdinando . . . . » 74,61
15. Baventore dott. Francesco . . . . . » 74,55
16. Colonna Giovanni . . . . » 74,50
17. Lugli dott. Giuseppe . . . . . . » 74,21
18. Genovese dott. Stanislao . . . . . . » 73,71
19. Ferri dott. Raffaele . . . . » 73,05
20. Cacciatore dott. Vincenzo . . . . . » 72,65
21. Alagna dott. Gaetano . . . . » 71,75
22. Schlitzer dott. Pasquale . . . . . . » 70,96
23. Coppa dott. Gerardo . . . . » 69,92
24. Ferrigni dott. Giovanni . . . . . . » 69,50
25. Zaccaria dott. Mario . . . . » 69,38
26. Panvini dott. Giuseppe . . . . . . » 69,27
27. Palatiello dott. Vincenzo . . . . . . » 68,69
28. Fuscà dott. Cesare . . . . » 66,78
29. Curulli dott. Agostino . . . . . . » 66,77
30. Fedele dott. Antonino . . . . . . » 66,50
31. Coverlizza dott. Mario . . . . . . » 66,22
32. Mancini dott. Rocco . . . . . . » 66,00
33. Amelio dott. Enrico . . . . » 65,72
34. Caruso dott. Antonio . . . . . . » 65,53
35. Tollis dott. Aldo . . . . » 65,40
36. Cusumano dott. Lorenzo . . . . . » 64,60
37. Medicamento dott. Umberto . . . . . » 64,35
38. Romano dott. Pasquale . . . . . . » 64,06
39. Brancati Corrado, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 63,50
40. Petronio Bartolomeo . . . . » 63,50
41. Magli Francesco . . . . » 63,00
42. Cappa Francesco . . . . » 62,89
43. Coutaldo Alfonso . . . . » 62,46
44. Poglio Secondo . . . . » 62,45
45. Pastore dott. Ettore . . . . » 61,50
46. Vannocchi Gregorio . . . . » 61,26
47. Nervo Carlo . . . . » 61,00
48. Russo Luigi . . . . » 60,83
49. Gasponi Vittorio . . . . » 60,60
50. Ilari Elio . . . . » 60,00
51. Ferrari Ferdinando . . . . » 59,00
52. Trapani Leopoldo . . . . » 58,56
53. Privitera Alfio . . . . » 58,49
54. Bertino dott. Giuseppe . . . . » 58,31

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(2760)

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera esecutiva) dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1963, registro n. 3 Interno, foglio n. 130, col quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera esecutiva) dei Servizi antincendi;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera esecutiva) dei Servizi antincendi è così composta:

Presidente:

Santucci dott. Carlo, vice prefetto in servizio presso la Direzione generale Servizi antincendi.

Componenti:

Mercadante dott. Vito, vice prefetto ispettore in servizio presso la Direzione generale Servizi antincendi;

Nocerino dott. Giovanni, direttore di sezione in servizio presso la Direzione generale Servizi antincendi;

Tiezzi ing. Italiano, ispettore superiore R.T.A.;

Arrigo ing. Mario, ispettore superiore R.T.A.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Guido Ianiri, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della suddetta Commissione competono i compensi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul capitolo 16 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1963-1964.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1964
Registro n. 7 Interno, foglio n. 385

(2750)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei Licei ginnasi, Licei scientifici ed Istituti magistrali, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1963.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei Licei ginnasi, Licei scientifici e negli Istituti magistrali, uno per esami e titoli e l'altro per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1963, ai fini del passaggio anticipato, rispettivamente, alla terza e alla quarta classe di stipendio della carriera di appartenenza di cui alla tabella *B* allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165:

MATERIE O GRUPPI DI MATERIE	Numero dei posti messi a concorso	
	Concorso per esami e titoli	Concorso per soli titoli
Ginnasi superiori:		
1. Materie letterarie	30	20
Licei classici:		
2. Lettere italiane e latine	16	17
3. Lettere latine e greche	17	8
4. Storia e filosofia	28	9
5. Storia dell'arte	5	1
6. Matematica e fisica	10	8
7. Scienze naturali, chimicha e geografia	11	5
Licei scientifici:		
8. Lettere italiane e latine	11	11
9. Storia e filosofia	14	6
10. Matematica e fisica	10	5
11. Scienze naturali, chimica e geografia	7	2
12. Lingua straniera:		
Francese	4	1
Inglese	8	2
Tedesco	5	1
Spagnolo	—	1
13. Disegno	1	3
Istituti magistrali:		
14. Lettere italiane e storia	25	12
15. Lettere latine e storia	3	8
16. Filosofia e pedagogia	25	3
17. Matematica e fisica	16	6
18. Scienze naturali, chimica e geografia	15	2
19. Disegno	3	2
20. Musica e canto	—	1
21. Maestra giardiniera	—	—

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso per esami e titoli
(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Ai concorsi per esami e titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1963 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppi, di materie cui si riferisce il concorso e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità, richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1960-61, 1961-62 e 1962-63 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato nei reparti combattenti anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960,

n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

I professori i quali, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, hanno preso parte ai precedenti analoghi concorsi per esami e titoli (passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio) senza conseguire la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito saranno esclusi dall'ammissione al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso per soli titoli

(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Al concorso per soli titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1963 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppi di materie cui si riferisce il concorso e che alla data stessa siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla 4ª classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1960-61, 1961-62 e 1962-63, qualifiche non inferiori a «valente».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato in reparti combattenti.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, agli effetti anzidetti, come servizio civile di ruolo semprechè il richiedente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini dell'ammissione al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande. Prove e diario di esami

(Commissioni)

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7, debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli ed i documenti al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione classica, - Ufficio concorsi per merito distinto) entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami e titoli si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta o grafica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo lo espletamento delle prove di esame.

Il diario delle prove scritte o grafiche, che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte 2ª.

Perde il diritto alla prova chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita, debitamente timbrata dal Ministero.

Nel concorso per esami e titoli l'esame consta di una prova scritta o grafica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma d'insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1963 e comprende, nei concorsi indicati in calce alla tabella anzidetta, anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova, scritta o grafica, abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla Commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati; in tal caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla Commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della Commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle Commissioni giudicatrici e delle Commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento della prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove d'esame e dei titoli

La Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli dispone ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione provvede alla ripartizione dei punti di cui al precedente comma tra le prove d'esame e tra le categorie di titoli previste per il concorso per soli titoli.

La Commissione giudicatrice del concorso per soli titoli, dispone ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti l'attività culturale svolta dai candidati.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1963.

Agli effetti della valutazione del merito didattico la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa ed alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro idoneo titolo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con la qualifica non inferiore ad «ottimo», nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera b) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni, dei risultati conseguiti dai concorrenti nel concorso per esami in base al quale ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, delle idoneità conseguite in concorsi per esami e per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se ottenute

anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo, dei risultati conseguiti in precedenti concorsi di merito distinto per esami e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale svolta dai concorrenti.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilire dalla Commissione in relazione al grado di esse.

Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli, la Commissione provvede nella sua prima adunanza.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, la Commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove di esame e quelli riportati all'atto della valutazione dei titoli, non inferiore a 80 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 80 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori, la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non consegnano la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai vincitori dei concorsi per merito distinto il passaggio anticipato, rispettivamente, alla terza o quarta classe di stipendio sarà attribuito, con decreti dei provveditori agli studi aventi effetto dal 1° ottobre 1963, con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda o terza classe di stipendio, stabiliti dalla tabella *B*) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Art. 7.

Domanda di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

1) Nella domanda per l'ammissione al concorso per esami e titoli ed in quella per soli titoli, redatta su carta legale da L. 200 e diretta al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione classica, Ufficio concorsi per merito distinto, gli aspiranti indicheranno:

a) nome, cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubile);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie d'insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto d'appartenenza alla data del 1° ottobre 1963 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza nonchè l'istituto ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario, nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso;

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1963;

h) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

2) Nel caso in cui il candidato abbia avanzato istanza al Ministero o al provveditore agli studi per ottenere il riconoscimento di servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1963 e non gli risulti comunicata ancora l'emissione del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

3) I candidati ciechi e mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

4) Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati:

a) certificato rilasciato dal competente capo d'Istituto o ufficio in carta legale dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1960-61, 1961-62 e 1962-63, nonchè eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato di servizio civile rilasciata dal provveditore agli studi in carta legale aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

c) i candidati che intendano avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciata dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti, e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda numerati in ordine progressivo.

I titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1963 devono essere esibiti in originale o in copia autenticata. Non è ammesso riferimento, tranne che per i candidati che hanno chiesto di partecipare anche ai precedenti concorsi per merito distinto e non ne abbiano ottenuto ancora la restituzione, a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o altri Ministeri e uffici. I certificati attestanti i risultati dei concorsi ecc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove d'esame. Il risultato del concorso per esami, in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino il relativo certificato rilasciato dal competente Ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattilografate non saranno prese in considerazione:

f) un breve curriculum del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o, qualora abbiano sostenuto le prove e non risultino inclusi nella graduatoria di merito, di non aver nulla da eccepire in ordine alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1963
Registro n. 84 *Pubblica istruzione, foglio n.* 266

Tabella annessa al bando dei concorsi per merito distinto riservati ai professori degli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o grafica)
1. Italiano, latino, greco, storia e geografia	Ruolo corrispondente del ginnasio	Prova scritta: traduzione in latino di un brano di prosa greca, con commento, in italiano, relativo alla struttura sintattica e allo stile del testo.
2. Lettere italiane e latine	Ruolo corrispondente del liceo classico	Prova scritta: trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato, fra due proposti dalla Commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.
3. Lettere latine e greche	Idem	Prova scritta: traduzione in latino di un brano di prosa o poesia greca con illustrazione, particolarmente di carattere storico letterario, relativa all'autore e all'opera dalla quale è desunto il testo e, se trattasi di poesia, con commento di carattere metrico.
4. Storia e filosofia . .	Idem	Prova scritta: trattazione di un argomento, scelto dal candidato, fra due proposti dalla Commissione relativi uno alla storia e uno alla filosofia.
5. Storia dell'arte	Idem	Prova scritta: illustrazione critica di una opera o di un gruppo di opere, a scelta del candidato, su tre temi proposti dalla Commissione.
6. Matematica e fisica	Idem	Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
7. Scienze naturali, chimica e geografia	Idem	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla Commissione relativi, uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia e alla geologia.
8. Lettere italiane e latine	Ruolo corrispondente del liceo scientifico	Prova scritta: trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato, tra due proposti dalla Commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.
9. Storia e filosofia . .	Idem	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato, fra due proposti dalla Commissione relativi uno alla storia e uno alla filosofia
10. Matematica e fisica .	Idem	Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
11. Scienze naturali, chimica e geografia	Idem	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla Commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia.

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o grafica)
12. Lingua straniera: Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo	Ruolo corrispondente del liceo scientifico	Prova scritta: trattazione, con relativo inquadramento storico, nella lingua straniera cui si riferisce il concorso, di un argomento letterario.
13. Disegno	Idem	Prova grafica: composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro.
14. Lettere italiane e storia	Ruolo corrispondente dell'istituto magistrale	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana, con relativo inquadramento storico.
15. Lettere latine e storia	Idem	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura latina con relativo inquadramento storico, o di un argomento di storia, a scelta del candidato. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino
16. Filosofia e pedagogia	Idem	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra due proposti dalla Commissione relativi uno alla filosofia e uno alla pedagogia.
17. Matematica e fisica .	Idem	Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
18. Scienze naturali, chimica e geografia	Idem	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla Commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia.
19. Disegno	Idem	Prova grafica: composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro.
20. Musica e canto orale	Idem	Prova scritta: composizione di un madrigale a quattro voci miste in stile contrappuntistico su tema e parole date.
21. Maestra giardiniera .	Idem	Prova scritta: trattazione di un quesito di pedagogia, storico o didattico, relativo ai metodi per l'educazione dell'infanzia.

Note:

a) la scelta degli argomenti delle prove scritte è fatta dalla Commissione tenendo presenti i programmi dei corrispondenti concorsi per la nomina in ruolo;

b) la lezione comprende un saggio di revisione e classificazione di elaborati nei concorsi di cui ai numeri 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19; e per i concorsi di cui ai numeri 6, 7, 10, 11, 17, 18 le necessarie dimostrazioni sperimentali.

Il Ministro: GUI

(2441)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Elevazioni dei posti e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di chimico in prova nella carriera direttiva dei chimici della Direzione delle armi e armamenti navali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1963, registro n. 79, foglio n. 258, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 25 ottobre 1963, col quale è stato indetto un concorso per esame a sei posti di chimico in prova nel ruolo del personale civile della carriera direttiva dei chimici per la Direzione armi ed armamenti navali;

Considerato che, per accertate esigenze di servizio, si rende necessario elevare il numero dei posti del concorso sopraindicato;

Considerato altresì che le relative domande di ammissione finora pervenute sono inferiori al numero dei posti messi a concorso e che ragioni di pubblico interesse consigliano di riaprire il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso in parola;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti del concorso per esami a chimico della Direzione delle armi ed armamenti navali di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1963, richiamato nelle premesse, è elevato da sei a quindici.

Art. 2.

Sono riaperti i termini per la durata di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami a sei posti di chimico in prova nel ruolo del personale civile della carriera direttiva dei chimici per la Direzione delle armi ed armamenti navali, elevati a quindici per effetto del presente decreto.

Art. 3.

Restano salvi i diritti di coloro che avevano già presentato domanda di partecipazione al concorso di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1964
Registro n. 14 Difesa-Marina, foglio n 237

(2869)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a settantasette posti di salariati temporanei di 2ª categoria nell'Amministrazione militare marittima, da conferire esclusivamente a favore di coloro che hanno frequentato con profitto i corsi presso la scuole allievi operai degli stabilimenti militari, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1962 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 226 del 7 settembre 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto ministeriale 30 giugno 1962, si dà notizia che in allegato al foglio d'ordini n. 17 in data 29 febbraio 1964 del Ministero della difesa-Marina, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1º ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1964, registro n. 3 Difesa-Marina, foglio n. 244, che approva la graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori e degli idonei del concorso a settantasette posti di salariati temporanei di 2ª categoria nell'Amministrazione militare marittima riservato a favore di coloro che hanno frequentato con profitto i corsi presso le scuole allievi operai degli stabilimenti militari, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1962 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 7 settembre 1962.

(2868)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6848 del 31 ottobre 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nei comuni di Aragona, Canicattì, Casteltermini e Sciacca;

Considerato che il vice prefetto avv. Rosario Odierna è stato trasferito in altra sede;

Ravvisata in conseguenza la necessità di provvedere alla sua sostituzione onde consentire il tempestivo svolgimento dei lavori della Commissione giudicatrice;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Antonio Potenza è nominato presidente della Commissione giudicatrice indicata in premessa, in sostituzione del vice prefetto avv. Rosario Odierna.

Agrigento, addì 4 marzo 1964

Il medico provinciale: INFURNA

(2640)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.